



Ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti (OLAFum)

del...

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 9 capoverso 3, 10 capoverso 2, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina le condizioni per essere abilitati all'uso professionale o commerciale di prodotti antiparassitari impiegati come fumiganti.

Sezione 2: Autorizzazione speciale

Art. 2 Autorizzazione speciale

¹ Chi utilizza uno dei seguenti fumiganti per combattere i parassiti necessita di un'autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza:

- fosfina o sostanze e preparati che sviluppano fosfina, a meno che non si tratti di preparati confezionati in porzioni che non sviluppano più di 15 g di fosfina e sono utilizzati come rodenticidi all'aperto;
- difluoruro di solforile (fluoruro di solforile);
- acido cianidrico (cianuro di idrogeno) come pure sostanze e preparati che servono a sviluppare o vaporizzare acido cianidrico o composti volatili di cianuro di idrogeno;
- ossido di etilene;

RS

¹ RS 814.81

e. anidride carbonica in impianti.

² Chi impiega solo alcuni dei fumiganti di cui al capoverso 1 necessita unicamente di un'autorizzazione speciale limitata a uno o più di codesti prodotti.

³ L'autorizzazione speciale è rilasciata a una persona dopo il superamento dell'esame tecnico.

Art. 3 Durata di validità e proroga

¹ L'autorizzazione speciale ha una durata di validità di cinque anni.

² È prorogata ogni volta di cinque anni dalla conclusione del corso di perfezionamento se prima della scadenza della durata di validità il titolare dell'autorizzazione speciale ha:

- a. assolto un corso di perfezionamento secondo l'allegato 3; e
- b. concluso con successo il corso di perfezionamento superando un esame.

³ La conferma che il corso di perfezionamento è stato concluso con successo vale come prova della proroga.

Sezione 3: Esame tecnico e corso di perfezionamento

Art. 4 Esame tecnico

¹ L'esame tecnico ha lo scopo di stabilire se i candidati possiedono le capacità e le conoscenze necessarie secondo l'allegato 1 per ottenere un'autorizzazione speciale.

² Se l'autorizzazione speciale è limitata, sono richieste capacità e conoscenze limitate ai prodotti in questione.

³ I requisiti concernenti l'esame tecnico sono disciplinati nell'allegato 2.

⁴ Gli organi d'esame valutano le capacità e le conoscenze necessarie in base a un mansionario elaborato dal DFI sentita la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.

Art. 5 Corso di perfezionamento

¹ I requisiti concernenti il corso di perfezionamento sono disciplinati nell'allegato 3.

² Il corso di perfezionamento deve essere svolto da un centro di perfezionamento riconosciuto dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

³ Un centro di perfezionamento adempie i criteri per il riconoscimento se:

- a. si tratta di un'istituzione con sede in Svizzera;
- b. non persegue interessi particolari in relazione alla vendita o alla promozione della vendita di fumiganti;

- c. offre corsi di perfezionamento secondo l'allegato 3 aperti a tutti alle stesse condizioni;
- d. ha accesso a una struttura e a un'attrezzatura idonee all'insegnamento e impiega docenti che dispongono di conoscenze didattiche e tecniche appropriate.

Sezione 4: Qualifiche equiparate e qualifiche equivalenti

Art. 6 Autorizzazioni di Stati membri dell'UE o dell'AELS

Le autorizzazioni di Stati membri dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate alle autorizzazioni speciali svizzere e possono essere prorogate in analogia all'articolo 3 capoverso 2.

Art. 7 Diplomi di formazione

¹ Il diploma di una scuola o di un istituto di formazione professionale è considerato equivalente a un'autorizzazione speciale se le capacità e le conoscenze di cui all'allegato 1 sono impartite in modo equivalente.

² L'UFSP decide in merito all'equivalenza su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale. La decisione di equivalenza è valida cinque anni.

³ Alla domanda devono essere allegati il piano di studi, il regolamento d'esame e i contenuti dell'esame.

⁴ Il certificato di diploma di una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.

⁵ La durata di validità è limitata a cinque anni dal conseguimento del diploma e può essere prorogata in analogia all'articolo 3 capoverso 2.

Art. 8 Esperienza professionale

¹ Un'esperienza professionale nell'impiego di anidride carbonica in impianti è considerata sufficiente se adempie i requisiti di cui all'allegato 4.

² L'UFSP decide in merito all'equivalenza su domanda della persona interessata. Alla domanda vanno allegate le attestazioni scritte emesse in Svizzera oppure in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

³ L'UFSP sente in proposito le autorità esecutive cantonali.

⁴ La decisione dell'UFSP in merito all'equivalenza dell'esperienza professionale ha valore di autorizzazione speciale.

⁵ La durata di validità è limitata a cinque anni dall'ultima attività svolta conformemente all'allegato 4 e può essere prorogata in analogia all'articolo 3 capoverso 2.

Art. 9 Rifiuto del riconoscimento

In casi motivati, l'autorità competente può rifiutare di riconoscere l'equivalenza secondo l'articolo 8 anche se i requisiti di cui all'articolo 8 capoverso 1 sono formalmente adempiuti. Ciò vale in particolare se l'autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle capacità e conoscenze fatte valere o che non è in grado di applicarle.

Art. 10 Riconoscimento limitato

Se le qualifiche di cui agli articoli 6–8 sono limitate a uno o più fumiganti menzionati nell'articolo 2 capoverso 1, il riconoscimento è limitato di conseguenza.

Sezione 5: Compiti dei servizi competenti

Art. 11 UFSP

L'UFSP ha i seguenti compiti e attribuzioni:

- a. designa gli organi d'esame di cui all'articolo 13;
- b. riconosce i centri di perfezionamento sentita la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
- c. tiene e pubblica un elenco degli organi d'esame e dei centri di perfezionamento;
- d. esercita la vigilanza secondo l'articolo 12;
- e. decide in merito a domande di riconoscimento dell'equivalenza dei diplomi di formazione e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;
- f. decide in merito a domande di riconoscimento dell'equivalenza dell'esperienza professionale;
- g. tiene un elenco, che non è reso pubblico, dei provvedimenti decisi dalle autorità esecutive cantonali conformemente all'articolo 11 capoverso 1 oppure all'articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;
- h. stabilisce un modello di autorizzazione speciale;
- i. istituisce una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali conformemente all'articolo 15.

Art. 12 Vigilanza

¹ Nell'ambito della sua attività di vigilanza all'UFSP ha la facoltà di:

- a. chiedere agli organi d'esame e ai centri di perfezionamento informazioni o il rilascio di documenti pertinenti;
- b. emanare direttive in merito al contenuto e allo svolgimento degli esami e dei corsi di perfezionamento.

² Può revocare:

- a. il riconoscimento di un organo di esame se questo viola le prescrizioni della presente ordinanza;
- c. il riconoscimento di un centro di perfezionamento se questo non adempie più i requisiti di cui all'articolo 5 capoverso 3 o viola le prescrizioni della presente ordinanza.

Art. 13 Organi d'esame

Gli organi d'esame hanno i seguenti compiti:

- a. svolgono l'esame tecnico; provvedono affinché questo sia offerto all'occorrenza in tutte le lingue ufficiali;
- b. designano gli esperti;
- c. rilasciano le autorizzazioni speciali;
- d. comunicano all'UFSP le persone cui è stata rilasciata un'autorizzazione speciale;
- e. tengono un elenco, che non è reso pubblico, delle autorizzazioni speciali da loro rilasciate;
- f. conservano tutti i documenti relativi all'esame tecnico per due anni;
- g. presentano all'UFSP un rapporto annuale contenente le seguenti indicazioni:
 - 1. numero degli esami svolti,
 - 2. quota di superamento ripartita secondo i cinque ambiti tematici elencati nell'allegato 1,
 - 3. quota di superamento nel caso sia stato svolto un esame con parte pratica,
 - 4. irregolarità o particolari evenienze riscontrate nell'ambito degli esami, come ad esempio un numero marcatamente elevato di risposte errate in riferimento a determinate domande d'esame o ambiti tematici di cui all'allegato 1.

Art. 14 Centri di perfezionamento

I centri di perfezionamento hanno i seguenti compiti:

- a. informano senza indugio l'UFSP in caso di cambiamenti essenziali concernenti i criteri per il riconoscimento quali centri di perfezionamento;
- b. svolgono corsi di perfezionamento sui temi di cui all'allegato 1;
- c. aggiornano il programma del corso di perfezionamento allo stato dell'arte più recente e informano sull'offerta di corsi secondo l'allegato 3 numero 2;

- d. garantiscono un'organizzazione e uno svolgimento ineccepibili delle lezioni;
- e. conservano tutti i dati concernenti i corsi di perfezionamento per due anni;
- f. presentano all'UFSP un rapporto annuale concernente:
 - 1. il numero di partecipanti a un corso di perfezionamento,
 - 2. i partecipanti cui è stata prorogata la validità dell'autorizzazione speciale oppure della qualifica equiparata o equivalente,
 - 3. i risultati del controllo di efficacia dell'apprendimento,
 - 4. il risultato complessivo del sondaggio sulla soddisfazione.

Art. 15 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali

¹ La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali è composta da esperti dei servizi della Confederazione, segnatamente degli Uffici che prendono parte all'esecuzione, dei servizi cantonali, dell'ente responsabile, del mondo della scienza e dell'economia.

² Consiglia l'UFSP sulle questioni inerenti all'esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 6: Tasse, emolumenti

Art. 16

¹ Le tasse per l'esame tecnico sono rette dall'allegato 2 numero 5, quelle per il corso di perfezionamento dall'allegato 3 numero 9.

² Gli emolumenti riscossi per la rimanente esecuzione della presente ordinanza sono stabiliti secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005² sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

³ L'autorizzazione speciale è rilasciata o prorogata solo dopo il pagamento della tassa d'esame.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 17 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DFI del 28 giugno 2005³ concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti è abrogata.

² RS 813.153.1

³ RU 2005 3447; RU 2009 451; RU 2012 6221; RU 2015 2003

Art. 18 Disposizioni transitorie

¹ Le autorizzazioni speciali rilasciate e le qualifiche riconosciute come equivalenti secondo il diritto anteriore restano valide fino al 31 dicembre 2030.

² Se entro il 31 dicembre 2030 è stato assolto un corso di perfezionamento secondo l'allegato 3, la validità dell'autorizzazione speciale rilasciata secondo il diritto anteriore è prorogata di cinque anni a partire dalla conclusione del corso di perfezionamento.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Allegato 1
(art. 4 cpv. 1, 7 cpv. 1, 13 lett. g n. 2 e 4, 14 lett. b)

Capacità e conoscenze necessarie

Chi intende ottenere un'autorizzazione speciale ai sensi della presente ordinanza deve possedere per il relativo campo di applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

1 Fondamenti di tossicologia ed ecologia

- | | | |
|-----|---------------------------|--|
| 1.1 | Proprietà fisico-chimiche | Sapere spiegare i concetti fondamentali per descrivere le proprietà dei gas (come <i>ppm</i> , <i>punto di ebollizione</i> , <i>solubilità</i> , <i>limiti di esplosione</i> , <i>temperatura di auto-accensione</i>). |
| 1.2 | Esposizione | Sapere spiegare le vie attraverso cui sono assorbite le sostanze (orale, dermale, inalatoria). |
| 1.3 | Effetti | Sapere spiegare i termini e le loro relazioni reciproche: <i>locale</i> , <i>sistemico</i> ; <i>acuto</i> , <i>cronico</i> ; <i>reversibile</i> , <i>irreversibile</i> ; <i>assorbimento</i> , <i>distribuzione</i> , <i>metabolismo</i> , <i>eliminazione</i> ; <i>mutagenico</i> , <i>cancerogeno</i> , <i>dannoso per la capacità riproduttiva</i> . |
| 1.4 | Tossicità da inalazione | Sapere spiegare gli effetti tossici sull'essere umano, con i relativi sintomi, e sugli animali domestici dei fumiganti più importanti. |
| 1.5 | Dose-effetto | Sapere illustrare il principio dose-effetto o concentrazione-effetto. |
| 1.6 | Rischio | Sapere spiegare la relazione fra pericolosità, esposizione e rischio di una sostanza. |
| 1.7 | Ecologia | Sapere spiegare i termini <i>ecologia</i> , <i>ecosistema</i> , <i>spazio vitale</i> , <i>biocenosi</i> , <i>popolazione</i> e <i>organismo</i> . |
| 1.8 | Cicli | <div style="margin-left: 20px;">1.8.1 Sapere illustrare, sulla base di un esempio, i cicli delle sostanze e le possibili perturbazioni del principio del ciclo, con le relative conseguenze.</div> <div style="margin-left: 20px;">1.8.2 Sapere descrivere come si comportano i biocidi nella catena alimentare e nell'ambiente ed essere in grado di citare le proprietà delle sostanze, ovvero le condizioni ambientali rilevanti a questo riguardo.</div> |
| 1.9 | Compatibilità ambientale | Essere in grado di valutare i pesticidi nell'ottica della degradabilità e del loro comportamento |

nell'ambiente con l'aiuto di strumenti di ausilio decisionale.

2 Legislazione in materia di protezione dell'ambiente, della salute e dei lavoratori

- | | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 2.1 | Leggi | Sapere elencare e illustrare gli obiettivi e i contenuti essenziali delle leggi, delle ordinanze e delle direttive di cui bisogna tenere conto per un'utilizzazione appropriata e sicura dei fumiganti (in particolare i relativi atti normativi delle legislazioni in materia di prodotti chimici, salute e sicurezza sul lavoro, protezione dell'ambiente e trasporto di merci pericolose). |
| 2.2 | Schede di dati di sicurezza | Sapere indicare la struttura fondamentale e i contenuti di schede di dati di sicurezza. |
| 2.3 | Autorità esecutive | Sapere citare le autorità esecutive competenti per la protezione della salute, dei lavoratori e dell'ambiente. |

3 Misure di protezione dell'ambiente e della salute

- | | | |
|-----|---|---|
| 3.1 | Caratterizzazione di proprietà pericolose | Sapere illustrare la caratterizzazione, i pittogrammi di pericolo, le classi di pericolo e il significato delle indicazioni di pericolo e di sicurezza |
| 3.2 | Scheda di dati di sicurezza | Sapere spiegare e applicare i dati di una scheda di dati di sicurezza; in particolare gli aspetti essenziali concernenti l'immagazzinamento, l'impiego e lo smaltimento dei fumiganti impiegati nell'azienda. |
| 3.3 | Analisi dei rischi | Sapere descrivere, per campi di impiego selezionati, i possibili rischi per gli utilizzatori, le persone interessate indirettamente o l'ambiente. |
| 3.4 | Misure organizzative | Sapere spiegare le misure organizzative da prendere prima di una fumigazione. |
| 3.5 | Misure tecniche di sicurezza | Sapere spiegare le misure tecniche di sicurezza da prendere prima di una fumigazione. |
| 3.6 | Misure di protezione individuale | Sapere illustrare le misure di protezione individuale e l'impiego dell'equipaggiamento personale di protezione (ad es. protezione delle vie respiratorie, indumenti protettivi). |
| 3.7 | Esami in materia di medicina del lavoro | Sapere citare i criteri per stabilire la necessità di esami medici per gli operatori addetti alle fumigazioni. |

- | | | |
|------|---|---|
| 3.8 | Aerazione dei locali trattati con fumiganti | Sapere descrivere come si procede all'aerazione dei locali trattati con fumiganti, tenendo conto degli effetti sull'ambiente circostante. |
| 3.9 | Sorveglianza | Sapere citare e illustrare le misure per monitorare le possibili esposizioni a gas. |
| 3.10 | Parametri | Sapere citare e applicare i parametri da sorvegliare (ad es. valori MAK, valori BAT) e le loro relazioni reciproche. |
| 3.11 | Riutilizzazione | Sapere descrivere i controlli e le misure necessari prima di poter riutilizzare i locali, le attrezzature o le merci trattati con fumiganti. |
| 3.12 | Incidenti | Conoscere gli incidenti più importanti in relazione con i fumiganti, le loro cause, i concatenamenti e gli effetti. |
| 3.13 | Piano di emergenza e segnalazione delle emergenze | Sapere comprendere e impiegare i piani di allarme e di intervento; sapere elencare i servizi di emergenza e i dati importanti per la segnalazione di un'emergenza (ad es. Tox Info Suisse). |
| 3.14 | Precauzioni di pronto soccorso | Sapere citare gli apparecchi, i medicinali e le attrezzature da tenere pronti per prestare i primi soccorsi in caso di avvelenamento con determinati fumiganti. |
| 3.15 | Misure di pronto soccorso | Sapere elencare le misure di pronto soccorso dopo un avvelenamento con fumiganti e saperle mettere in atto come richiesto da una situazione di emergenza. |
| 3.16 | Antidoto | Sapere spiegare il termine <i>antidoto</i> sulla base di un esempio. |

4 Impiego e smaltimento appropriati

- | | | |
|-----|---|---|
| 4.1 | Prodotti e procedimenti | Sapere spiegare i fumiganti e i procedimenti da prendere in considerazione per le merci da fumigare e descrivere gli effetti sulle merci così trattate. |
| 4.2 | Scelta di prodotti e procedimenti, calcolo del dosaggio | Sapere citare i criteri per la scelta del gas, dei procedimenti e del dosaggio. Sapere citare i parametri che influiscono sul dosaggio ed eseguire calcoli del dosaggio per le merci da trattare. |
| 4.3 | Conoscenze di edilizia | Sapere spiegare l'ermeticità ai gas degli elementi di separazione dei locali e i procedimenti di sigillazione. |

- | | | |
|-----|------------------------|--|
| 4.4 | Tecnica di misurazione | Sapere descrivere i metodi di accertamento, i procedimenti di misura e le loro applicazioni, citare i criteri per determinare la necessità di misurazioni. |
| 4.5 | Documentazione | Sapere elencare i parametri di controllo necessari per tenere una documentazione. |
| 4.6 | Immagazzinamento | Sapere descrivere come si immagazzinano in modo appropriato e sicuro i prodotti chimici pericolosi. |
| 4.7 | Smaltimento | Sapere descrivere come vanno smaltiti i prodotti residui e i materiali di imballaggio o di supporto. |

5 Apparecchi e loro uso appropriato

- | | | |
|-----|--------------|---|
| 5.1 | Apparecchi | Sapere citare le attrezzature, gli apparecchi e gli strumenti ausiliari più diffusi per le fumigazioni, nonché gli strumenti di misura e di rilevamento, spiegarne il funzionamento e gli scopi di impiego e menzionare le fonti di errore. |
| 5.2 | Manutenzione | Sapere spiegare la manutenzione e il controllo del funzionamento con l'ausilio delle istruzioni per l'uso. |

Allegato 2
(art. 4 cpv. 3, 16 cpv. 1)

Regolamento concernente gli esami tecnici

1 Oggetto

Il presente regolamento definisce l'organizzazione degli esami tecnici (esami) per il conseguimento dell'autorizzazione speciale che abilita alla lotta antiparassitaria con fumiganti, i diritti e gli obblighi dei candidati nonché i compiti dell'ente responsabile e degli organi d'esame in relazione all'organizzazione e allo svolgimento degli esami.

2 Periodicità e lingua

¹ L'ente responsabile provvede affinché l'esame si tenga in almeno una delle lingue ufficiali del luogo in cui è svolto.

² Se in una regione linguistica non viene svolto un esame entro un termine adeguato, l'UFSP può obbligare un organo d'esame di un'altra regione a svolgere l'esame nella lingua ufficiale in cui non è stato offerto fino ad allora.

3 Bando

L'organo d'esame bandisce gli esami in forma appropriata almeno tre mesi prima del loro svolgimento. Il bando contiene la data dell'esame, il termine di iscrizione, i mezzi ausiliari ammessi e la tassa d'esame.

4 Iscrizione

¹ Chi intende prendere parte a un esame deve iscriversi tempestivamente per iscritto o elettronicamente e versare la tassa al più tardi un mese prima dell'esame.

² Ai candidati è comunicato entro due settimane dopo la scadenza del termine d'iscrizione se l'esame avrà luogo. Assieme a questa comunicazione gli stessi sono resi attenti al termine di versamento e al presente regolamento concernente gli esami tecnici.

5 Tassa d'esame

L'organo d'esame riscuote dai candidati una tassa che copre il dispendio di tempo e le spese generate dall'elaborazione, dallo svolgimento e dalla correzione degli esami.

6 Forma e durata

¹ L'esame consiste in una parte teorica e in una parte pratica.

² L'esame dura almeno due ore e al massimo dieci ore.

7 Svolgimento degli esami orali

Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esperti.

8 Valutazione

1 Gli esperti fissano il punteggio massimo raggiungibile nella parte teorica e nella parte pratica. L'esame è considerato superato se sono raggiunti i seguenti valori:

- a. almeno il 70 per cento nella parte teorica;
- b. almeno il 60 per cento nella parte pratica; e
- c. almeno il 30 per cento in ognuno degli ambiti tematici di cui all'allegato 1.

2 Gli esami scritti superati di stretta misura o ritenuti insufficienti devono essere valutati da un secondo esperto.

3 Un esame giudicato insufficiente può essere ripetuto al massimo due volte.

9 Esclusione

¹ L'organo d'esame esclude dall'esame in corso i candidati che in una delle materie d'esame utilizzano mezzi ausiliari non ammessi o tentano di ingannare gli esperti.

² In tal caso, l'esame è ritenuto non superato.

10 Rilascio dell'autorizzazione speciale

Dopo il superamento dell'esame, al candidato è rilasciata un'autorizzazione speciale.

11 Diritto di consultazione

¹ Il candidato che non ha superato l'esame può consultare presso l'organo d'esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.

² L'organo d'esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.

Allegato 3

(art. 3 cpv. 2 lett. a, 5 cpv. 1 e 3 lett. c, 14 lett. c, 16 cpv. 1, 18 cpv. 2)

Regolamento concernente i corsi di perfezionamento

1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina il contenuto e l'organizzazione dei corsi di perfezionamento finalizzati alla proroga dell'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti.

2 Bando

I centri di perfezionamento pubblicano sul loro sito Internet le offerte di corsi di perfezionamento finalizzati alla proroga dell'autorizzazione speciale. Nell'offerta devono essere menzionati i seguenti elementi:

- a. l'autorizzazione speciale cui si riferisce il corso di perfezionamento;
- b. i contenuti del corso di perfezionamento;
- c. il piano orario (data, ora di inizio e fine) nonché il luogo del corso di perfezionamento;
- d. la modalità di insegnamento utilizzata e la lingua del corso;
- e. i nomi dei docenti;
- f. la tassa di frequenza.

3 Svolgimento

I corsi di perfezionamento sono svolti da centri di perfezionamento riconosciuti dall'UFSP.

4 Contenuto

¹ Il contenuto dei corsi di perfezionamento si riferisce a uno o più obiettivi di cui all'allegato 1.

² Se il corso di perfezionamento si riferisce a un'autorizzazione speciale limitata di cui all'articolo 2 capoverso 2, i contenuti del corso devono essere orientati di conseguenza.

5 Esame

Il corso di perfezionamento deve essere completato con il superamento di un esame.

6 Metodologia

L'insegnamento si basa su metodi di partecipazione attiva e comprende esercitazioni pratiche. Il numero di partecipanti a ciascun corso di perfezionamento è limitato a 30 persone per docente.

7 Garanzia di qualità

¹ I centri di perfezionamento svolgono dopo ogni corso di perfezionamento un sondaggio sulla soddisfazione.

8 Durata

¹ La durata del corso di perfezionamento finalizzato alla proroga dell'autorizzazione speciale dipende dall'autorizzazione speciale in questione.

² Ai fini della proroga dell'autorizzazione speciale per l'impiego di fosfina o sostanze e preparati che sviluppano fosfina di cui all'articolo 2 capoverso 1, si devono frequentare 16 lezioni di 45 minuti ciascuna.

³ Il corso di perfezionamento può essere suddiviso su più giorni. Ogni parte del corso comprende almeno quattro lezioni in presenza o online.

9 Tassa di frequenza

Il centro di perfezionamento può riscuotere dai partecipanti una tassa che copre il dispendio di tempo e le spese generate dalla concezione, dall'organizzazione, dalla preparazione e dallo svolgimento dei corsi di perfezionamento.

Allegato 4
(art. 8)

Esperienza professionale equivalente

Esperienza professionale equivalente

1. Equivalenza

Per esperienza professionale equivalente si intende un'attività svolta presso un'impresa operante nel settore dell'impiego di anidride carbonica in impianti in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS che adempie i seguenti requisiti:

- a. un'attività svolta per sei anni consecutivi a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un'impresa;
- b. un'attività svolta per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un'impresa, qualora il beneficiario sia in possesso, per l'attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare le attività che comportano l'impiego professionale di sostanze e preparati;
- c. un'attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un'impresa, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente;
- d. un'attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario sia in possesso, per l'attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare le attività che comportano l'impiego professionale di sostanze e preparati;
- e. un'attività svolta per cinque anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente.

2. Ambito temporale

Le attività di cui al numero 1 non devono essere cessate da più di due anni alla data di presentazione della domanda.